

(N. 616)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1949

Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 57 del Trattato di pace impone all'Italia di consegnare alle Potenze alleate ed associate, in condizioni di perfetta efficienza, un certo numero di unità della sua Marina.

Fra le predette Potenze, la Francia, in base agli articoli 1 e 2 dell'Accordo firmato a Roma il 14 luglio 1948 e riguardante l'applicazione dell'articolo 57, citato, ha rinunciato al beneficio della rimessa in efficienza delle navi ad essa assegnate, assumendo a suo carico l'onere relativo. Per contro, l'Italia si è assunta l'obbligo di fornire il materiale specializzato ovvero di pagarne l'equivalente attraverso un'apertura di credito di lire 2 miliardi su una banca in Italia a favore del rappresentante della Marina francese, da spendere per ordinazioni all'industria italiana.

Pertanto, per far fronte agli impegni derivanti dall'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace si prevede di dover sostenere

una spesa complessiva di lire 4.500.000.000 così ripartita:

a) lire 2.500.000.000 per lavori, forniture e prestazioni necessarie per la rimessa in efficienza di unità da consegnare alle Potenze alleate ed associate;

b) lire 2.000.000.000 da accreditare al rappresentante in Roma della Marina francese ai sensi del richiamato accordo in data 14 luglio 1948.

Con provvedimento legislativo — in corso di perfezionamento — è stata già autorizzata una prima spesa di lire un miliardo, così suddivisa: lire 600.000.000 in conto della voce di cui alla lettera a) per navi già consegnate alle Potenze assegnatarie e lire 400.000.000 in conto della voce di cui alla lettera b).

La Marina militare sta ora provvedendo, a mezzo di imprese private, ai lavori per la rimessa in efficienza delle sottoindicate unità

da consegnare la prima alla Grecia e le altre due all'U.R.S.S. La spesa relativa si prevede debba ammontare a un totale complessivo di lire 1.110.000.000:

Incrociatore <i>Eugenio di Savoia</i>	L. 1.000.000.000
Cacciatorpediniere <i>Fuciliere</i>	50.000.000
Torpediniera <i>Ardimentoso</i>	60.000.000

Tanto premesso, si rende necessario stanziare in bilancio una seconda spesa che, solo per ragioni di carattere finanziario, viene, per il corrente esercizio, limitata a lire 900 milioni.

Al fine suesposto risponde l'unito disegno di legge, in base al quale, con l'articolo 1 si provvede a stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa la somma di che trattasi, mentre con l'articolo 2 si stabilisce che all'onere relativo sarà fatto fronte, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento ha riportato il parere favorevole del Consiglio Superiore di Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè in applicazione dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, è autorizzata una seconda spesa di lire 900.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 - quarto comma - della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.